

**Documento dell'Unione Generale del Lavoro sul disegno di legge 1018 di conversione del decreto-legge
28 gennaio 2019, numero 4,
contenente disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

L'Unione Generale del Lavoro ha accolto positivamente l'istituzione nella legge di bilancio per il 2019 di due fondi dedicati all'introduzione del reddito e della pensione di cittadinanza e alle modifiche al vigente regime previdenziale. Si conferma pertanto quanto già espresso in occasione della audizione presso la Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato.

Le due misure hanno un impatto economico e finanziario molto significativo, nell'ordine di oltre due punti e mezzi di prodotto interno lordo nel triennio, ma soprattutto un impatto sociale di enorme rilievo.

Il fenomeno della povertà nel nostro Paese, sul quale sono destinati ad incidere il reddito e le pensioni di cittadinanza, è cresciuto in maniera esponenziale per gli effetti della doppia crisi economica del biennio 2008-2009 e del biennio 2011-2012.

Nel 2007, le persone in condizione di grave deprivazione in Italia erano quantificabili in 3,7 milioni; dieci anni dopo è stata superata la soglia dei sette milioni, con un incremento dell'85%. L'area del rischio povertà si è allargata a quasi 17,5 milioni di residenti nel nostro Paese. Sono tante le famiglie in forte difficoltà per una spesa imprevista, ad esempio nella sanità. Nello stesso periodo, la povertà assoluta è diminuita in Germania del 14% e del 4% in Francia.

Larga parte dell'incremento della povertà nel nostro Paese è sicuramente ascrivibile al fenomeno della disoccupazione.

Fra il 2008 e il secondo trimestre del 2018, la disoccupazione è cresciuta del 40,6%, passando da 1,6 milioni a 2,8 milioni. L'impatto maggiore si è avuto sulla componente maschile (+45,7%), anche se le donne, già fortemente sottoccupate, segnano comunque un arretramento del 35%.

Nello stesso periodo, è esploso in tutta la sua ampiezza il fenomeno dei Neet, quello dei giovani che non studiano né lavorano. Erano 1,8 milioni, sono diventati ben più di due milioni con un incremento dell'11,4% totale e del 26,6% per la sola componente maschile. Osservando il dato disaggregato per macroregioni, se il fenomeno dei Neet appare strutturale nel Mezzogiorno, stante la nota e drammatica carenza di posti di lavoro, è nel Nord che la situazione è diventata fuori controllo: nel Nord-ovest, i Neet crescono del 23,4%, addirittura del 46% fra gli uomini; ancora peggio va nel Nord-est, con una crescita totale del 32,3%, del 23,9% fra le donne e del 51,8% fra gli uomini.

Tutto ciò è avvenuto in un contesto nel quale, paradossalmente, l'occupazione è cresciuta nel complesso dell'1,6%.

Un dato che, però, va interpretato con estrema attenzione ed anche con riferimento agli effetti del decreto legge 201/2011 che ha riformato, fra le altre cose, il sistema previdenziale.

Fra il primo trimestre del 2012 e il secondo trimestre del 2018, l'occupazione giovanile, nella fascia compresa fra 15 e 24 anni è infatti diminuita del 6,5%. Nello stesso periodo, viceversa, gli occupati nella fascia di età fra 55 e 64 anni sono passati da 2,9 milioni a 4,3 milioni, con un incremento del 48,6%; l'incremento è addirittura del 69,5%, da meno di 400mila a quasi 670mila, fra gli over 65.

Sempre con riferimento all'occupazione, vi è ancora una annotazione da fare. Negli ultimi anni, si è registrato un progressivo spostamento dai contratti a tempo indeterminato (-0,1% fra il 2017 e il 2018) a quelli a tempo determinato (+15,4%), una tendenza che ha conosciuto una inversione soltanto in seguito al cosiddetto decreto Dignità.

Tutti i numeri, quelli sulla povertà e quelli delle dinamiche del mondo del lavoro, confermano la necessità del doppio intervento, su reddito di cittadinanza e pensioni, contenuto nel presente decreto-legge.

Il reddito di cittadinanza è, nell'opinione pubblica, un argomento fortemente divisivo. In troppi si sono affrettati a stroncare il provvedimento prima ancora di leggere i contenuti dello stesso.

Eppure, vi sono due elementi oggettivi che dovrebbero quanto meno convincere i denigratori che il reddito di cittadinanza può aiutare il sistema Paese.

Il primo elemento oggettivo è il testo del decreto legge che siamo chiamati a commentare.

Chi oggi afferma che il reddito di cittadinanza è un incentivo a starsene a casa a giocare con la playstation o a vedersi un bel film, sbaglia perché il provvedimento introduce una serie di meccanismi di controllo e vigilanza che non lasciano grandi spazi a chi non vuole impegnarsi.

La previsione della perdita del beneficio in caso di scarso impegno nel rispettare i vincoli del patto per il lavoro o del patto per l'inclusione sociale è un forte incentivo ad attivarsi per la riqualificazione propria e dei componenti del proprio nucleo familiare.

Qualche riflessione andrebbe fatta sulle condizionalità, nonostante le modifiche apportate nei casi in cui nel nucleo familiare vi siano persone con disabilità o minori, considerando che il presente decreto legge introduce una distanza chilometrica importante – si parte, infatti, con 100 chilometri -. Il richiamato articolo 25 del decreto legislativo 150/2015, che reputa congrua una retribuzione pari ad almeno il 20% in più rispetto all'ultima indennità percepita, è addirittura superato con la presente disciplina che abbassa il tetto al 10%. È di tutta evidenza che una occupazione ad almeno 100 chilometri dalla residenza comporta dei costi di viaggio significativi, da dover coprire con una retribuzione che, nel caso limite, potrebbe essere di poco superiore ad 850 euro.

Aver addirittura previsto il carcere per chi fornisce informazioni false, nasconde dei redditi o lavora in nero è una novità significativa in un Paese come il nostro nel quale l'economia sommersa penalizza i cittadini onesti, anche in termini di minori risorse da dedicare ai servizi.

Certo, vi è l'incognita della funzionalità dei centri per l'impiego, ma la loro attività è stata rafforzata con Garanzia giovani ed è ancora maggiormente potenziata con un nuovo pacchetto di assunzioni, comprese

quelle per i cosiddetti “navigator”, personale esperto che, da subito, può fornire ogni informazione utile, indirizzando i componenti del nucleo familiare verso le migliori opportunità di crescita professionale e di inclusione sociale.

Del resto, i centri per l’impiego operano in condizioni difficili, a causa delle note carenze in termini di personale e di risorse finanziarie (il paragone con altri Paesi europei è impietoso: a fronte di una spesa in rapporto al prodotto interno lordo per i centri per l’impiego in Italia dello 0,04%, in Danimarca si arriva allo 0,5%, in Germania allo 0,361%, in Francia allo 0,25%), ma anche per un alone di prevenzione che si riflette soprattutto sui datori di lavoro che non si rivolgono ai centri per l’impiego nel momento in cui ricercano personale. In questo senso, l’esperienza di Garanzia giovani è illuminante: a fronte di centinaia di migliaia di giovani profilati, pochissime sono state le comunicazioni sui posti vacanti da parte delle imprese.

Molto si è parlato dei centri per l’impiego, ma meno degli uffici sociali dei comuni, molti dei quali, per effetto del blocco al turn over e per i tagli di bilancio, hanno oggettive difficoltà a venire incontro alle crescenti aspettative dei cittadini.

Un secondo elemento da evidenziare è proprio la centralità del nucleo familiare, una evoluzione significativa che supera il grande limite del primo provvedimento adottato dall’allora governo Renzi, il bonus di 80 euro, il quale considera il reddito individuale ed esclude i cosiddetti incapienti, coloro che non hanno redditi o, se hanno redditi, li hanno talmente bassi da non garantire a sé e alla propria famiglia una vita dignitosa.

Il reddito di cittadinanza, viceversa, fornisce un primo ristoro ai nuclei familiari più deboli, quelli in condizioni di estrema deprivazione, per cui è una esperienza da sostenere e alla quale guardare con estremo interesse.

Molto interessante il contenuto dell’articolo 8 sugli incentivi alle imprese e ai beneficiari del reddito di cittadinanza che decidono di avviare una propria attività. La vera chiave di volta è nell’obbligo in capo al datore di lavoro di comunicare la disponibilità di posti vacanti nella propria azienda, se vuole accedere a dei benefici in termini di sgravio contributivo che possono essere decisamente consistenti nel caso in cui la persona assunta sia appena entrata nel programma del reddito di cittadinanza.

Rispetto alla seconda parte del provvedimento, l’intervento sulla previdenza è utile, necessario e rispondente ad una precisa richiesta formulata anche da questa Organizzazione sindacale.

La riforma del dicembre del 2011 ha infatti prodotto un blocco nelle dinamiche del lavoro, alimentando la disoccupazione giovanile; ha generato il devastante fenomeno degli esodati, con un costo sociale e finanziario enorme; ha ingessato il sistema, costringendo centinaia di migliaia di lavoratori a rimanere sul posto di lavoro in condizioni psico-fisiche precarie.

Nella passata legislatura, a fronte di diverse proposte di legge indirizzate verso la reintroduzione del sistema delle quote, seppur con delle penalizzazioni, il governo ha risposto, introducendo l’Ape sociale,

l'Ape volontario e l'Ape aziendale. Soltanto la prima di queste misure, che si rivolge peraltro ad una platea circoscritta di lavoratori, ha costi a carico dello Stato, in quanto prevede il riconoscimento di una indennità, mentre le altre due si riflettono pesantemente sul cittadino e sulle aziende.

Ora, con il presente decreto legge, l'esecutivo interviene in maniera decisa, mettendo in campo una serie di strumenti che hanno un impatto sociale ed economico importante.

Uno sforzo molto significativo in termini finanziari, considerando che si parte con oltre 4,7 miliardi di euro, si arriva a 22,5 in tre anni e a 37,6 miliardi in cinque anni.

Essendo, però, un sindacato, non si vuole e non ci si può fermare al semplice dato finanziario ed economico.

L'intervento sulla previdenza è utile e necessario, anche e soprattutto sotto il profilo sociale; del resto sono già state presentate almeno 80mila domande.

Quota 100 permetterà al lavoratore di andare in pensione fino a cinque anni prima rispetto alla Fornero con tutto quello che ne consegue in termini di qualità della vita e di riduzione del fenomeno infortunistico, il quale, come noto, ha una particolare incidenza proprio sui lavoratori maturi. Quota 100 è destinata a liberare posti di lavoro per i giovani, avendo altresì un effetto positivo sul welfare familiare, fondamentale in un Paese come il nostro con ridotti servizi per l'infanzia.

Inoltre, l'aver sganciato dai periodici incrementi alla speranza di vita il pensionamento anticipato, le norme di vantaggio per i lavoratori precoci ed Opzione donna è un segnale chiaro della volontà di superare un sistema che ha finito per penalizzare intere generazioni di lavoratori.

Da seguire con estremo interesse altri provvedimenti presenti nel decreto legge: la facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, che può permettere a molti lavoratori di ricostruire le loro carriere professionali sotto il profilo previdenziale; il riscatto agevolato del corso di laurea; il possibile intervento dei fondi di solidarietà bilaterali, con un ruolo attivo delle parti sociali; il meccanismo studiato per permettere ai dipendenti pubblici di avere un anticipo del trattamento di fine servizio, superando in questo modo quella che resta una evidente ingiustizia, introdotta nel 2010; la revisione della governance di Inps ed Inail, con il bilanciamento fra presidente e consiglio di amministrazione, mantenendo fermo e saldo il ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza, introducendo elementi di maggiore esigibilità delle deliberazioni.

Rimandando all'analisi dei singoli articoli del provvedimento per ulteriori considerazioni ed esprimendo apprezzamento per alcune delle modifiche apportate al testo, come, ad esempio, la sospensione del pagamento dell'assegno pensionistico a coloro che sono stati condannati per gravi reati, compreso il terrorismo e che si sono sottratti volontariamente alla pena, o come la possibilità per gli ispettori dell'Ispettorato nazionale del lavoro di accesso alle banche dati Inps, un aspetto del quale si è recentemente dibattuto nell'ambito di una indagine conoscitiva, o, ancora, lo stanziamento di 20 milioni di euro per il sostegno al reddito nel settore dei call center, rispetto al quale è comunque opportuna

l'apertura di un tavolo di confronto, un'ultima osservazione generale richiama l'importanza dei patronati e dei centri di assistenza fiscale, espressione della capillare diffusione sul territorio delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, nell'accompagnare i cittadini, in particolare quelli più deboli, nella corretta presentazione della domanda per accedere al reddito e alla pensione di cittadinanza o per districarsi nel difficile e complesso mondo della previdenza. Un ruolo da valorizzare in termini economici e normativi, come questo decreto inizia a fare, superando così un periodo nel quale l'attività dei patronati e dei centri di assistenza fiscale è stata fortemente penalizzata con tagli alle spettanze ed una dilatazione dei tempi di attesa.

Da valutare con attenzione, infine, un intervento di rilancio della previdenza complementare; la nuova istituzione di due commissioni di esperti, con la presenza delle parti sociali, per la distinzione fra previdenza ed assistenza nel bilancio dell'Inps e per una corretta valutazione dei lavori usuranti e gravosi; il rafforzamento del potere d'acquisto delle pensioni; l'introduzione di nuove misure a sostegno della previdenza dei giovani e delle donne, compreso un bonus contributivo per ogni figlio.

Analisi del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Reddito di cittadinanza	Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 4/2019 istituisce il reddito di cittadinanza, quale livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. Il comma 2 istituisce la pensione di cittadinanza, con riferimento ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi alla speranza di vita. <i>La pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui sia presente un componente (o più componenti) di età pari o superiore a 67 anni, adeguato agli incrementi della speranza di vita, che conviva esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non sufficienza accertata di età inferiore al predetto requisito.</i>	Il reddito di cittadinanza, ai sensi della presente norma, è individuato quale misura di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale e per favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura. Il reddito di cittadinanza, per come presentato in questo provvedimento, non è semplicemente catalogabile fra le misure di ultima istanza, in quanto si rivolge anche alle persone che non hanno mai lavorato.
Art. 2 - Beneficiari	Per accedere al reddito di cittadinanza, è necessario che i componenti del nucleo familiare siano in possesso di una serie di requisiti in maniera cumulativa. Il componente richiedente, in primo luogo, deve essere <i>cumulativamente</i> cittadino italiano oppure di un Paese	I requisiti sono puntualmente definiti nell'articolo 2. Appare corretto il paletto sulla residenza per evitare utilizzi impropri, così come appare congrua l'indicazione relativa all'accesso al beneficio da parte di cittadini provenienti da Paesi extra Ue. La previsione sulla

	<p>dell'Unione europea ovvero titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o ancora cittadino di Paesi terzi con permesso di soggiorno comunitario per soggiornanti di lungo periodo, <i>ai sensi del dlgs 30/2007</i>. La residenza in Italia deve essere da almeno dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo. Rispetto ai requisiti reddituali e patrimoniali, è richiesto un valore Isee inferiore a 9.360 euro (<i>in caso di presenza di minori, si tiene conto di quanto previsto all'articolo 7 del Dpcm 159/2013</i>), un valore del patrimonio immobiliare <i>in Italia e all'estero</i> non superiore alla soglia di 30mila euro (non si considera la casa di abitazione), un valore del patrimonio mobiliare di 6mila euro (la soglia sale di 2mila euro per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 10mila euro; si aggiungono mille euro per figlio successivo al secondo; ulteriore incremento di 5mila euro per ogni componente con disabilità <i>e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave e non autosufficienza</i>), un valore del reddito familiare inferiore alla soglia di 6mila euro annui (7.560 in caso di pensione di cittadinanza; 9.360, se il nucleo familiare è in affitto) moltiplicata per una scala di equivalenza con peso diverso per primo componente (1), per componente maggiorenne (0,4) e per componente minorenni (0,2) fino ad un massimo di 2,1, <i>ovvero fino ad un massimo di 2,2 in caso di presenza di componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza accertata</i>. I cittadini stranieri extra Ue, rispetto al requisito reddituale, devono produrre idonea attestazione del Paese di origine, tradotta in italiano; sono esonerati rifugiati, cittadini provenienti da Paesi con convenzioni internazionali e quelli ove è</p>	<p>residenza esclude una parte di cittadini stranieri, ma anche nostri connazionali che negli ultimi tempi hanno trasferito la residenza all'estero e che oggi vorrebbero rientrare. L'aspetto decisivo, in generale, è sicuramente quello di considerare l'intero nucleo familiare nella definizione del reddito prima e nel percorso di inclusione dopo. In corso d'opera è ipotizzabile un confronto, anche con le organizzazioni sindacali, per una valutazione della congruità delle varie soglie indicate, al fine di evitare l'esclusione di nuclei familiari oggettivamente in condizioni di difficoltà economica.</p>
--	---	--

oggettivamente acquisire le certificazioni. Inoltre, nessuno dei componenti del nucleo familiare deve essere intestatario di veicoli nuovi di meno di sei mesi antecedenti la richiesta di reddito di cittadinanza oppure di auto con cilindrata superiore a 1.600 cc o motocicli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei due anni precedenti, con esclusione dei mezzi destinati al trasporto di persone con disabilità, né di navi o imbarcazione da diporto. Per il solo richiedente, non deve esserci la sottoposizione ad una misura cautelare né condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta per i delitti indicati all'articolo 7, comma 3. La normativa prevede che il reddito di cittadinanza possa essere integrato con misure non monetarie, come, ad esempio, abbonamenti per il trasporto pubblico, l'istruzione, la casa, la salute. Pur in presenza dei requisiti indicati sopra, non ha diritto al reddito di cittadinanza il componente che nei dodici mesi precedenti si sia dimesso volontariamente, salvo per giusta causa, per cui il parametro della scala di equivalenza è decurtato di 0,4. Il reddito familiare è rilevato al netto di eventuali trattamenti assistenziali. Nella definizione del nucleo si tiene conto dei coniugi, i quali, anche a seguito di separazione o divorzio, continuano a risiedere nella stessa abitazione (in caso di separazione o divorzio dopo il 1 settembre 2018, la diversa residenza deve essere accertata dalla polizia locale; in generale, non si tiene conto delle variazioni dell'Isee nel caso in cui il componente continua a risiedere nella medesima abitazione) e il figlio under 26 anche se non convivente purché a carico, ma, a sua volta, non sposato e senza figli. Il reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della Naspi, della

	<p><i>Dis-coll</i> o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.</p>	
<p>Art. 3 – Beneficio economico</p>	<p>Il beneficio economico del reddito di cittadinanza deriva dalla composizione di due aspetti: una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6mila euro (7.560, per la pensione di cittadinanza) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ed una componente che pesa al massimo 3.360 annui (1.800 euro, in caso di pensione di cittadinanza) riferita ai nuclei familiari in affitto. La soglia di 1.800 euro è riconosciuta anche nel caso di nuclei familiari che stanno pagando un mutuo. Il beneficio economico, che non può essere superiore ad una soglia annua di 9.360 euro, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza (il valore massimo è di 2,1, <i>che sale 2,2 in caso di componente con disabilità grave o non autosufficienza accertata</i>), ridotta per il valore del reddito familiare, è comunque esente da Irpef. Il primo pagamento è dal mese successivo alla richiesta, con un valore mensile pari ad un dodicesimo dell'ammontare annuo, per essere speso entro il mese successivo; l'ammontare di beneficio non speso o prelevato, nel limite del 20%, è sottratto nella mensilità successiva; è riconosciuto per un periodo massimo di diciotto mesi; può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. In caso di occupazione di uno o più componenti del nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80% a decorrere dal mese successivo e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'Isee; l'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunicato dal lavoratore all'Inps, entro trenta</p>	<p>L'ammontare del beneficio economico, chiaramente, riflette l'ammontare delle risorse economiche disponibili. Per chiarire, un nucleo familiare con un solo componente può arrivare a percepire massimo 780 euro, di 280 come contributo per l'affitto. Un nucleo familiare con un adulto ed un minorenni, 880 euro, ferma restando la quota di 280 euro per l'affitto. Nel caso di due componenti adulti, il beneficio economico sale a 980 euro, stesso ammontare per un nucleo composto da un adulto e due minorenni. 1080 euro, invece, vanno ai nuclei familiari composti da due adulti ed un minorenni oppure da un adulto e tre minorenni. Per un nucleo composto da due adulti e due minorenni spetta un beneficio da 1.180 euro; 100 euro in più in caso di tre adulti ed un minorenni o di due adulti e tre minorenni. Il beneficio massimo è di 1.330 euro per i nuclei composti da quattro adulti o da tre adulti e due minorenni. In tutti i casi si tratta di beneficio massimo riconosciuto a nuclei familiari in affitto; il beneficio si riduce di 130 euro, in caso di nucleo familiare con un mutuo da pagare. Appena le risorse lo dovessero permettere, sarebbe utile prevedere un incremento della quota riconosciuta ai nuclei familiari oberate da un mutuo. Bisogna infatti considerare il fatto che molte famiglie, per effetto della crisi economica, hanno perso il lavoro, trovandosi così nell'impossibilità di pagare le rate. Del resto non è un caso che negli ultimi anni è esponenzialmente cresciuto il numero delle abitazioni andate all'asta in seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria.</p>

	<p>giorni, <i>secondo le modalità definite dall'Istituto</i>. il componente è tenuto a comunicare con le medesime modalità l'eventuale avvio di una attività di impresa o di lavoro autonomo; a titolo di beneficio, la persona continua a fruire del Reddito di cittadinanza per le due mensilità successive, <i>non cumulabile con l'incentivo dell'articolo 8</i>. Ogni variazione patrimoniale deve essere comunicata entro quindici giorni, <i>mentre la variazione del patrimonio mobiliare è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, se non già compresa nella Dsu; i requisiti patrimoniali si perdono anche a seguito di donazione, successione o vincita</i>. Il comma 12 disciplina il caso della variazione della composizione del nucleo familiare: la Dsu deve essere presentata entro due mesi; i limiti temporali (18 mesi + 18 mesi) si applicano al nucleo (o ai nuclei) formatisi; fatti salvi i casi di decesso o nascita, la prestazione decade dal mese successivo, in caso di perdita dei requisiti, fermo restando la possibilità di presentare una nuova domanda. La scala di equivalenza è proporzionalmente ridotta in caso di componente in stato detentivo, o ricovero o <i>sottoposto a misura cautelare o condannato per i reati penali indicati all'articolo 7</i>. È atteso un decreto un decreto, <i>sentito il garante sulla privacy</i>, per il monitoraggio degli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta</p>	
<p>Art. 4 – Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale</p>	<p>Tutti i componenti maggiorenni, <i>eccetto i componenti con disabilità che possono fare riferimento alla legge 68/1999</i>, di un nucleo familiare che riceve il reddito di cittadinanza sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, in via</p>	<p>È la parte qualificante del reddito di cittadinanza, in quanto finalizzata all'uscita del nucleo familiare dallo stato di bisogno. Il patto per il lavoro con i centri per l'impiego e il patto per l'inclusione sociale con i competenti uffici sociali dei comuni di residenza possono risultare decisivi, laddove si realizza la condivisione degli obiettivi fra i</p>

	<p>telematica, <i>tramite l'apposita piattaforma digitale o con le modalità previste dagli artt. 19, comma 1, e 21, comma 1, del dlgs 150/2015</i>, e ad aderire ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale con attività al servizio della comunità, ma anche riqualificazione professionale ed eventuale completamento degli studi precocemente abbandonati. Sono esonerati dal sottoscrivere il patto per il lavoro e il patto per l'inclusione sociale i componenti del nucleo familiare minorenni, quelli già occupati o che frequentano un regolare corso di studi o di formazione, o con una disabilità grave o ancora il componente del nucleo familiare che assiste un figlio minore di tre anni o altro componente con disabilità grave o in condizione di non autosufficienza <i>nonché i lavoratori incapienti, chi frequenta corsi di formazione e altre fattispecie individuate in sede di Conferenza unificata</i>. Nei successivi trenta giorni, <i>i componenti dei nuclei familiari beneficiari, tenuti agli obblighi di cui sopra, sono individuati e resi noti per essere convocati entro trenta giorni, se in possesso di uno dei seguenti requisiti</i>: almeno un componente senza lavoro da non più di due anni, oppure di età inferiore a 26 anni, o ancora beneficiario della Naspi o di altro ammortizzatore sociale <i>o averne terminato la fruizione da non più di un anno</i>, o che ha già sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio <i>o non aver sottoscritto un progetto personalizzato</i>. Sempre per il tramite della piattaforma sono resi noti ai centri per l'impiego i componenti maggiorenni di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra e della eventuale presa in carico del</p>	<p>componenti del nucleo familiare e gli sportelli dei centri per l'impiego e degli uffici comunali. Certo, il passaggio dalla carta, dalla legge, alla realtà quotidiana può essere complesso, stante le note carenze di organico degli centri per l'impiego e degli enti locali, senza dimenticare le ristrettezze economiche in cui sono chiamati ad operare. La legge di bilancio e il presente decreto legge prevedono un potenziamento della dotazione organica: a conti fatti, l'immissione di 6mila esperti a tempo determinato assunti da Anpal Servizi e di 4mila addetti a tempo indeterminato raddoppia il personale addetto ai centri per l'impiego. L'auspicio è che l'esperienza del reddito di cittadinanza serva anche a rafforzare un servizio fondamentale, cosa confermata dall'attenzione che riservano altri Paesi, dalla Germania alla Francia, passando per il Regno Unito e i Paesi scandinavi, ai locali centri per l'impiego, tassello centrale della cosiddetta flexicurity. Nulla da eccepire rispetto agli impegni dei componenti del nucleo familiare, dalla registrazione alla ricerca attiva, passando per l'obbligo di accettare un'offerta congrua, mentre una riflessione andrebbe fatta sulla congruità dell'offerta rispetto alla distanza chilometrica, cosa che potrebbe finire per penalizzare fortemente i residenti nel Mezzogiorno e in zone del Centro-nord scarsamente collegate.</p>
--	---	---

nucleo familiare; con la stessa modalità sono resi noti ai centri per l'impiego i componenti che abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi la presenza di particolari criticità nel nucleo familiare, sempre tramite la piattaforma digitale, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto della povertà dei comuni. Nel primo incontro, i componenti che non abbiano sottoscritto la dichiarazione di immediata disponibilità la presentano in questa occasione. In tale occasione, si valuta la situazione complessiva e vi è la sottoscrizione del patto per il lavoro da parte dei beneficiari dell'intero nucleo familiare, i quali sono tenuti a collaborare con l'operatore, a rispettare gli impegni presi, compreso quello di accettare una offerta di lavoro giudicata congrua secondo i seguenti parametri: nei primi dodici mesi, lavoro entro 100 chilometri o raggiungibile entro il limite temporale massimo di 100 minuti nei primi dodici mesi (prima offerta) o 250 chilometri (seconda offerta) o ovunque nel territorio nazionale (terza offerta); decorsi dodici mesi, 250 chilometri (prima o seconda offerta) o ovunque (terza offerta); in caso di rinnovo, ovunque nel territorio nazionale. Solo in presenza di componenti con disabilità, l'offerta non potrà mai superare i 100 chilometri. In presenza di figli minori, l'offerta congrua non può essere superiore a 250 km; tale previsione opera esclusivamente nei primi 24 mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso. Per i fruitori del beneficio, l'offerta congrua se è superiore di almeno il 10% rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo. Se il nucleo familiare è in

	<p>condizioni diverse rispetto a quelle evidenziate sopra, allora la convocazione arriva dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni. Se il disagio è soprattutto lavorativo, le persone sono indirizzate verso i centri per l'impiego; se il disagio è più complesso, vi è la sottoscrizione di un patto per l'inclusione sociale con un coordinamento fra assessorato e centro per l'impiego. In coerenza con le competenze professionali, la persona può essere avviata verso progetti a favore delle comunità locali sulla base di progetti definiti dai comuni, <i>tenendo conto di un decreto ministeriale da emanarsi entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto legge, per non meno di otto ore settimanali, aumentabili fino a 16 con il consenso di entrambe le parti; gli oneri Inail e assicurativi sono a carico del reddito di cittadinanza. Centri per l'impiego, Agenzie ed enti di formazione registrano le competenze acquisite dal beneficiario. Ai sensi del presente decreto legge, si considerano disoccupati anche coloro che hanno reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondenti ad una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti. La convocazione da parte dei centri per l'impiego o dei comuni può avvenire anche in maniera informale, come sms o posta elettronica.</i></p>	
<p>Art. 5 – Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio</p>	<p>L'articolo 5 del decreto legge 4/2019 regola i tre passaggi decisivi, il primo dei quali è quello della richiesta del beneficio che può avvenire direttamente allo sportello postale, oppure per via telematica o rivolgendosi ad un centro di assistenza fiscale. <i>La richiesta di pensione di cittadinanza può essere effettuata presso un patronato; ogni pratica vale quattro punti (il riferimento è al numero 8 della</i></p>	<p>Il reddito di cittadinanza, rispetto alla richiesta, al riconoscimento e all'erogazione del beneficio, si muove nel solco di precedenti esperienze nel solco di quanto già fatto in passato con il sostegno per l'inclusione attiva, il Sia, o per il reddito di inclusione, il Rel, e, prima ancora, con la Carta acquisti dell'allora ministro Giulio Tremonti. Si ribadisce in questa occasione il ruolo fondamentale dei centri di</p>

	<p><i>tabella D del Dm 193/2008</i>). Il riconoscimento del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o ad avere l'integrazione alla pensione è un compito che spetta all'Inps, che entro la fine di febbraio dovrà predisporre il modulo di domanda ed il modello di comunicazione dei redditi. È possibile un intervento semplificativo del governo, in linea con quanto previsto con la dichiarazione sostitutiva unica (dsu). L'iter prevede una trasmissione della domanda all'Inps entro dieci giorni lavorativi; l'Istituto, a sua volta, ha cinque giorni di tempo per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, fermo restando la verifica da parte dei comuni del requisito di residenza e di soggiorno. Passato positivamente il controllo, il reddito di cittadinanza è materialmente erogato attraverso una Carta prepagata. È possibile prelevare in contanti, fino a 100 euro mensili per singolo individuo, mentre la carta non è utilizzabile per giochi con vincite in denaro. <i>Il pagamento della pensione di cittadinanza può avvenire anche con modalità diverse, compreso il contante fino alla soglia di mille euro, in linea con quanto già avviene per il pagamento della pensione.</i> Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni su tariffe elettriche, gas e servizio idrico.</p>	<p>assistenza fiscale e dei patronati, come soggetti che intermediano fra pubblica amministrazione e cittadino, in particolare quello in difficoltà socio-economica. La tempistica nel complesso appare congrua.</p>
<p>Art. 6 – Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti</p>	<p><i>Presso il ministero del lavoro è istituito il Sistema informativo del reddito di cittadinanza, nel quale operano due</i> piattaforme digitali a supporto dell'intera operazione Reddito di cittadinanza. La prima è istituita presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, Anpal, <i>per il coordinamento dei centri per l'impiego.</i> La seconda è presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali <i>per il coordinamento dei comuni.</i> Le piattaforme sono chiamate ad integrarsi con le amministrazioni centrali coinvolte,</p>	<p>Le piattaforme digitali indubbiamente servono, in quanto permettono una più facile gestione delle diverse fasi del processo. Occorre comunque verificare l'effettiva capacità dei centri per l'impiego, dei comuni, ma anche dei singoli beneficiari di interagire con le suddette piattaforme.</p>

	<p>compresa l'Inps e l'Agenzia delle entrate, e con i servizi territoriali <i>nonché a colloquiare con le eventuali piattaforme regionali, laddove presenti</i>. I centri per l'impiego e i comuni si interfacciano con le piattaforme digitali, alle quali comunicano l'elenco dei beneficiari e le eventuali anomalie riscontrate, <i>entro dieci giorni lavorativi</i>, le quali, se passibili di sanzione, sono inoltrate anche alla guardia di finanza. <i>A tale scopo, la pianta organica della guardia di finanza è incrementata di cento unità. È previsto, laddove necessario, il coinvolgimento del garante della privacy, compreso l'utilizzo dei dati ai fini statistici dal parte del ministero del lavoro, mentre l'Inps è autorizzato, in sede di prima applicazione, ad inviare comunicazioni informative. Sono apportate alcune modifiche al regolamento sul funzionamento dei Caf di cui al dlgs 164/1999.</i></p>	
<p>Art. 7 – Sanzioni</p>	<p>L'articolo 7 del decreto legge 4/2019 prevede una reclusione da due a sei anni per chiunque renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure non fornisce informazioni dovute. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio entro i termini previsti dalla normativa è punita con la reclusione da uno a tre anni. In seguito alla condanna definitiva, <i>anche per una serie di reati previsti nel codice penale relativi a terrorismo e mafia (270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 460-bis)</i> vi è la revoca immediata del beneficio con efficacia retroattiva e, quindi, con restituzione di quanto percepito in maniera indebita. La revoca può anche essere d'ufficio, laddove sia l'amministrazione ad accertare direttamente quanto sopra. Si ha la decadenza dal beneficio quando uno dei</p>	<p>Il presente decreto legge introduce un sistema sanzionatorio molto stringente, anzi decisamente duro, considerando la previsione di una reclusione da due a sei anni. Fermo restando che il sommerso rappresenta un peso indicibile sull'economia e sulle persone (è sufficiente ricordare come la pressione fiscale reale, su chi effettivamente paga le tasse, è ben più alta di quella certificata da tutti gli istituti di ricerca) e che è fondamentale garantire che il reddito di cittadinanza vada a chi ha bisogno e non ha chi occulta volontariamente dei redditi, l'indicazione di sanzioni così pesanti potrebbe essere interpretata dal cittadino come un tentativo di scoraggiare più persone possibili dal presentare domanda per il reddito di cittadinanza. L'obiettivo è venire incontro alle famiglie che hanno bisogno, tagliando quelle che in</p>

	<p>componenti del nucleo familiare: non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità; non sottoscrive il patto per il lavoro o quello per l'inclusione; non partecipa, senza giustificazioni, ad un evento formativo o altra iniziativa di politica attiva; non aderisce ai progetti a favore delle comunità locali; non accetta una delle tre offerte congrue o la prima offerta in caso di rinnovo; non effettua le comunicazioni sulle variazioni reddituali o la Dsu aggiornata; viene trovato a svolgere attività di lavoro dipendente o con contratto di collaborazione, sempre senza comunicazione obbligatoria, o a svolgere attività professionale, in assenza della relativa comunicazione prevista all'articolo 3. Si prevede un sistema di sanzioni che si applica in caso di mancata presentazione, senza valida giustificazione, alle convocazioni del centro per l'impiego o dell'assessorato alle politiche sociali del comune. Per la prima assenza, viene decurtata una mensilità che diventano due in caso di seconda assenza, con decadenza alla terza. La prima mancata partecipazione alle attività di orientamento comporta la decurtazione di due mensilità, con decadenza dalla successiva seconda assenza. Ancora più stringente è la sanzione che si applica nei casi in cui i minori del nucleo familiare non frequentano i corsi di istruzione o non rispettano gli impegni in materia di salute: due mensilità in meno dopo il primo richiamo; tre mensilità al secondo richiamo; sei mensilità al terzo richiamo; decadenza al quarto richiamo. Il reddito di cittadinanza può essere richiesto nuovamente decorsi 18 mesi, se presente persona disabile. La norma prevede un obbligo di comunicazione in capo ai centri per l'impiego e agli uffici sociali comunali (entro dieci giorni</p>	<p>queste anni hanno prosperato ai danni della collettività, per cui ancora una volta diventa fondamentale il coordinamento fra i vari soggetti istituzionali e sociali. <i>La novità introdotta nel corso dell'iter parlamentare sulla possibilità di accesso alle banche dati Inps da parte del personale dirigenziale ed ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro.</i></p>
--	--	--

	<p>dall'accertamento), laddove si verificano i casi di mancata partecipazione. È prevista la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria. La sanzione è incrementata del 20% nel caso in cui sia occupato irregolarmente un lavoratore straniero che percepisce il reddito di cittadinanza. Al fine di dare piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al personale dirigenziale ed ispettivo è dato accesso a tutte le banche dati Inps. A decorrere dal 1° ottobre 2019, è previsto l'incremento della dotazione organica dell'arma dei carabinieri nella misura di 65 unità, di cui 32 ispettori e 33 fra appuntati e carabinieri.</p>	
<p>Art. 7-bis – Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 39, relativo alle sanzioni, del dlgs 241/1997, con riferimento alle disposizioni in materia di assistenza fiscale. La sanzione amministrativa in caso di visto di conformità o asseverazione infedele è stabilita nella misura compresa fra 258 e 2.582 euro.</p>	<p>Si tratta di un articolo non previsto in origine.</p>
<p>Art. 7-ter – Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale</p>	<p>Il beneficiario al quale si applica una misura cautelare personale, anche all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, viene sospesa l'erogazione del beneficio; vale anche per il latitante.</p>	<p>Si tratta di un articolo non previsto in origine, collegato ad alcune modifiche apportate all'articolo 2.</p>
<p>Art. 8 – Incentivi per l'impresa e il lavoratore</p>	<p>Al datore di lavoro privato, che comunica alla piattaforma digitale la disponibilità di posti ed effettivamente assume a tempo pieno ed indeterminato anche mediante contratto di apprendistato, persone beneficiarie del reddito, è riconosciuto l'esonero dei versamenti contributivi ed assistenziali, con esclusione dei premi Inail, nella misura pari alla differenza fra le diciotto mensilità del reddito di cittadinanza meno le eventuali mensilità già godute dal beneficiario per un importo non superiore a 780 euro mensili e per</p>	<p>Il sistema degli incentivi appare congruo rispetto all'obiettivo complessivo della normativa sul reddito di cittadinanza. Per fare un esempio, il datore di lavoro potrà contare su un esonero variabile da un minimo di 780 euro ad un massimo potenziale 13.260 euro (riferito a 17 mensilità). Si parla spesso delle difficoltà dei centri per l'impiego ad intercettare le persone in cerca di occupazione. L'esperienza di Garanzia giovani, però, conferma che il vero limite è la mancanza di un'interfaccia con i datori di lavoro, i quali non</p>

	<p>non <i>inferiore a</i> cinque mensilità. In caso di rinnovo del reddito di cittadinanza, l'esonero è nella misura fissa di cinque mensilità (3.900 euro). Una seconda possibilità vede l'intervento degli enti di formazione accreditati che possono attivarsi con i centri per l'impiego e gli altri soggetti accreditati per i servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 150/2015. Gli enti di formazione possono stipulare un patto di formazione per garantire al beneficiario un percorso di riqualificazione, <i>patto che può essere stipulato anche dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua</i>; se, al termine dello stesso, il beneficiario viene assunto per un lavoro a tempo pieno ed indeterminato coerente con il profilo formativo, metà dell'importo mensile rimanente è destinato al datore di lavoro (390 euro per minimo sei mensilità), quale sgravio contributivo, e l'altra metà (per lo stesso ammontare) all'ente di formazione, sempre sotto forma di sgravio contributivo da far valere sul proprio personale dipendente. La norma prevede quattro cose: le nuove assunzioni devono essere incrementali; in caso di licenziamento <i>nei trentasei mesi successivi all'assunzione</i> e tranne se il licenziamento avvenga per giusta causa e giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a ridare indietro quanto avuto; è possibile trasformare lo sgravio contributivo in credito d'imposta; le agevolazioni sono compatibili con quelle previste nella legge di bilancio 145/2018. La norma guarda anche al beneficiario del reddito di cittadinanza che voglia avviare una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o una società cooperativa. Se la decisione è presa entro i primi dodici mesi, è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale</p>	<p>comunicano ai centri per l'impiego la disponibilità di posti vacanti. Il reddito di cittadinanza, con i suoi incentivi, potrebbe aiutare a superare questo gap.</p>
--	--	--

	<p>pari a sei mensilità e nel limite massimo di 780 euro mensili, vale a dire un incentivo minimo di 4.680 euro. <i>Le agevolazioni non spettano ai datori di lavoro non in regola con gli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/1999 (collocamento obbligatorio), salvo il caso di assunzione di beneficiario del reddito di cittadinanza iscritto nelle liste della medesima legge</i></p>	
<p>Art. 9 – Assegno di ricollocazione</p>	<p>Il beneficiario del reddito di cittadinanza può richiedere all’Anpal l’assegno di ricollocazione da spendere presso i centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro. La scelta del soggetto va fatta entro un mese dal via libera dell’Anpal. Il servizio intensivo di ricerca di lavoro e riqualificazione ha una durata di sei mesi, prorogabili. Sono previsti l’affiancamento di un tutor ed una assunzione di obblighi da parte del beneficiario, del tutor stesso e del gestore del servizio. <i>Sono apportate alcune modifiche al dlgs 322/1989. Il comma 6-bis regola la parte relativa al trattamento dei dati personali in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679.</i> Ai disoccupati in Naspi è sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l’erogazione dell’assegno di ricollocazione.</p>	<p>Il reddito di cittadinanza prova a rilanciare lo strumento dell’assegno di ricollocazione, già introdotto con il decreto legislativo 150/2015, che deriva da esperienze e da buone pratiche messe in campo con successo da alcune regioni, in particolare in Lombardia.</p>
<p>Art. 9-bis – Disposizioni in materia di istituti di patronato</p>	<p><i>Sono apportate alcune modifiche alla legge 152/2001, relativa agli istituti di patronato. Nello specifico, sono richieste al patronato, per poter operare, la presenza di almeno quattro sedi all’estero (e non più otto) ed una quota di pratiche pari allo 0,75% (e non più all’1,5%) sul totale complessivo.</i></p>	<p><i>Si tratta di un articolo aggiuntivo dai contenuti condivisibili, in quanto volti a rafforzare i servizi offerti dai patronati, pure all’interno del programma sul reddito di cittadinanza.</i></p>
<p>Art. 10 – Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Reddito di cittadinanza</p>	<p>Tutti i dati, compresi quelli provenienti dalle piattaforme digitali, sono utilizzati dal ministero del lavoro e delle politiche sociali per il previsto monitoraggio sullo stato di attuazione del Reddito di cittadinanza. Spetta sempre al ministero la raccolta e l’elaborazione</p>	<p>Nel percorso di monitoraggio, sarebbe utile un confronto con le organizzazioni sindacali.</p>

	<p>dei dati forniti, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Inps e dall'Anpal, <i>anche avvalendosi dell'Inapp</i>. Il rapporto annuale sul Reddito di cittadinanza verrà pubblicato annualmente sul sito internet istituzionale del ministero. <i>La responsabilità della valutazione del Reddito di cittadinanza spetta al ministero del lavoro, sulla base di un progetto di ricerca redatto secondo le regole definite dal garante per la protezione dei dati personali (regolamento pubblicato in gazzetta ufficiale 11/2019). È prevista l'istituzione di un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico.</i></p>	
<p>Art. 11 – Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147</p>	<p>L'articolo apporta alcune modifiche per allineare la normativa sul reddito di inclusione con quella prevista per il reddito di cittadinanza. Si insiste sulla valutazione multidimensionale del fenomeno della povertà. Fra le aggiunte, anche l'espressione preventiva del consenso al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare. <i>Le linee guida dovranno prevedere, altresì, delle specifiche misure di sicurezza per prevenire e gestire episodi di violenza ai danni degli operatori e dei professionisti attuatori del Reddito di cittadinanza. Vengono meno alcune competenze del Comitato per la lotta alla povertà, mentre viene istituita una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo.</i></p>	<p>Il reddito di inclusione è stato introdotto come misura di contrasto alla povertà dal precedente governo. Il reddito di inclusione è qualificabile come misura di ultima istanza. <i>All'articolo sono state apportate alcune modifiche.</i></p>
<p>Art. 11-bis – Modificazioni all'articolo 118 del legge 23 dicembre 2000, n. 388</p>	<p><i>Sono apportate alcune modifiche alla legge 388/2000 per effetto delle quali i fondi paritetici interprofessionali possono erogare formazione anche per percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati, finanziando in parte o in tutto piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o</i></p>	<p><i>Si tratta di un articolo aggiuntivo, legato alla previsione contenuta al comma 2 dell'articolo 8, rispetto al quale si esprime una valutazione complessivamente positiva, poiché volta a rafforzare le competenze della persona inserita nell'ambito del reddito di cittadinanza.</i></p>

	<p><i>individuali concordati fra le parti sociali nonché quanto previsto dal patto di formazione nell'ambito del reddito di cittadinanza.</i></p>	
<p>Art. 12 – Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc</p>	<p>Il comma 1 quantifica i limiti di spesa per il reddito e la pensione di cittadinanza in 5.906,8 milioni di euro nel 2019, in 7.166,9 milioni nel 2020, di 7.391 nel 2021 e di 7.245,9 a decorrere dal 2022; dette risorse, per effetto del comma 2, sono trasferite annualmente all'Inps. Il comma 3 prevede che, previa intesa in sede di Conferenza permanente, venga adottato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro con durata triennale, aggiornabile annualmente; oltre a quanto già stanziato nella legge di bilancio (art. 1, comma 258, legge 145/2018) è autorizzata una spesa aggiuntiva di 160 mln di euro (di cui 90 per Anpal servizi) per il 2019, di 130 mln di euro per il 2020 e di 50 mln di euro per il 2021. Sono previste azioni di sistema a livello centrale e di assistenza tecnica sul territorio, anche in collaborazione con Anpal ed Anpal servizi; successive convenzioni definiranno le modalità di intervento. Anpal servizi adegua i propri regolamenti per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti di collaborazione per le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Reddito di cittadinanza. Il comma 3-bis autorizza le regioni, le province autonome e gli altri soggetti delegati ad assumere con decorrenza 2020 3mila unità destinate ai centri per l'impiego più altre 4.600, comprese le stabilizzazioni riferite al Piano di rafforzamento dei servizi del 21 dicembre 2017, a decorrere dal 2021 nel limite di 120 milioni per il 2020 e di 304 milioni a decorrere dal 2021 Il</p>	<p>Oltre alla copertura del provvedimento, si segnala con favore l'operazione che porterà alla stabilizzazione del personale di Anpal Servizi.</p>

comma 4 destina un milione di euro alla stabilizzazione del personale a tempo determinato di Anpal Servizi, *il comma 4-bis autorizza la spesa di 10 milioni per il 2019 e il 2020 e di 5 milioni per il 2021 a favore di Anpal*, mentre il comma 5 riserva 35 milioni di euro per le maggiori attività dei centri di assistenza fiscale. Il comma 6 autorizza una spesa di 50 milioni annui per assunzioni nelle strutture Inps, mentre il comma 7 destina due milioni annui a decorrere dal 2019 per l'adeguamento e la manutenzione dei sistemi informativi del ministero del lavoro e delle politiche sociali. *Il comma 7-bis autorizza l'assunzione di personale in Inail per 6.695.723 euro per il 2020 e di 6.549.500 a decorrere dal 2021.* Il comma 8 apporta alcune modifiche alla legge di bilancio, nello specifico ai commi 255 e 258. *Il comma 8-bis riguarda i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario mentre il comma 8-ter prevede la possibilità di ricorrere ad eventuali graduatorie di altre pubbliche amministrazioni, previo accordo fra le amministrazioni interessate.* Il comma 9 prevede un accantonamento di risorse da parte dell'Inps per rispondere alle esigenze di erogazione del reddito e della pensione di cittadinanza. Ai sensi del comma 10, spetta all'Inps il monitoraggio dell'erogazione del beneficio. Nel caso in cui dal monitoraggio dovesse emergere un minore utilizzo di risorse, parte di esse potranno essere destinate al potenziamento dei centri per l'impiego. Le risorse residue del fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale (legge 208/2015) sono utilizzate per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, *fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale; similmente si provvede anche agli oneri relativi all'attivazione e alla realizzazione dei progetti dei comuni*

	<i>con coinvolgimento dei beneficiari del reddito di cittadinanza.</i>	
Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali	<p>Il reddito di inclusione potrà essere richiesto fino al 1° marzo 2019 (<i>le richieste presentate ai comuni entro questa data dovranno essere trasmesse entro i successivi 60 giorni</i>); a decorrere dal successivo mese di aprile non sarà più riconosciuto né rinnovato. <i>Sono fatte salve le richieste di Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione; i benefici erogati sulla base delle predette richieste sono riconosciuti per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione sul possesso dei requisiti.</i> A coloro che è già stato riconosciuto il diritto al reddito di inclusione, il beneficio continuerà ad essere erogato per la durata programmata, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il reddito di cittadinanza e il progetto personalizzato. <i>Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente con i rispettivi statuti. Le province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 2020, possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle del Reddito di cittadinanza.</i></p>	<p>L'articolo 13 provvede correttamente a regolare la fase transitoria fra il reddito di inclusione e la nuova disciplina del reddito di cittadinanza.</p>
Art. 14 – Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi	<p>In via sperimentale per il triennio 2019-2021, tutti gli iscritti alle diverse gestioni Inps con una età anagrafica di almeno 62 anni ed una anzianità contributiva minima di 38 anni potranno accedere al pensionamento attraverso la cosiddetta "pensione quota 100". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere goduto anche successivamente a detta data. Il requisito dell'età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita. Gli interessati hanno la possibilità di cumulare</p>	<p>L'introduzione di Quota 100 rappresenta una opportunità per molti. Premesso che la scelta è rimessa alla libertà della persona, la quale può decidere o meno di uscire anticipatamente rispetto alle norme previste dalla Fornero, occorre evidenziare, da subito, alcune cose. In primo luogo, il meccanismo non prevede penalizzazioni dirette. Alcune proposte di legge presentate nella precedente legislatura, ad esempio, prevedevano un meccanismo penalizzante nell'ordine dei 2 punti percentuali</p>

	<p>periodi assicurativi su diverse gestioni. Il comma 3 chiarisce che la pensione quota 100 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia; è ammesso lavoro occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui. I commi 4, 5 e 6 definiscono la tempistica della decorrenza del trattamento pensionistico. Chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2018, consegue il diritto alla decorrenza del trattamento dal 1° aprile 2019. Chi matura i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, consegue il diritto alla decorrenza del trattamento trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Per il solo pubblico impiego si applica una diversa disciplina: chi matura entro la data di entrata in vigore del presente decreto, matura il diritto alla decorrenza del trattamento a decorrere dal 1° agosto 2019; chi matura i requisiti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legge, matura il diritto al trattamento decorsi sei mesi, comunque sempre dopo il 1° agosto 2019. Inoltre, i dipendenti pubblici dovranno presentare domanda di collocamento a riposo alla singola amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi; non trova applicazione la disposizione dell'articolo 2, comma 5, del dl 101/2013 sul collocamento a riposo. Il comma 7 disciplina il collocamento in pensione del personale del comparto della scuola ed Afam: il pensionamento è in linea con l'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre di ciascun anno). In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il personale della scuola ed Afam può presentare domanda di cessazione dal servizio</p>	<p>per ogni anno di anticipo rispetto all'uscita normalmente prevista a legislazione vigente. In questo caso, non ci sono penalizzazioni, anche se è altresì corretto ed opportuno evidenziare che una uscita anticipata ha un doppio effetto sull'assegno percepito, in quanto si versano meno contributi e sul calcolo viene applicato un diverso coefficiente di trasformazione, in ragione della differente aspettativa di vita. Insomma, si prende sicuramente qualcosa di meno, ma, ed è questa la chiave di volta, per un numero maggiori di anni, anche più di cinque. Se consideriamo che l'età pensionabile è destinata a crescere con la Fornero, facendo due conti e mantenendo fissa la speranza di vita al momento del pensionamento, andare in pensione prima sarebbe conveniente anche con una riduzione dell'assegno pensionistico nell'ordine del 25-30%, una cosa paradossale ed inverosimile perché la riduzione reale per effetto della mancata contribuzione e per l'applicazione di un coefficiente di trasformazione meno vantaggioso è decisamente più bassa. Quanto percepito in anticipo, quindi, copre e compensa abbondantemente nella maggior parte dei casi gli effetti dell'anticipo. In linea teorica, gli unici che dovrebbero stare attenti sono coloro che oggi percepiscono un reddito molto più alto che nel passato, visto che hanno la possibilità di incrementare sensibilmente il personale monte contributivo. Volendo elencare alcuni vantaggi: è una manovra per le persone che mette in campo risorse per 22,5 miliardi in tre anni; si ridà elasticità al sistema; il lavoratore percepirà l'assegno pensionistico fino a cinque anni prima rispetto alla Legge Fornero; si liberano posti di lavoro per i</p>
--	---	---

	<p>con effetto dall'inizio dell'anno scolastico o accademico. <i>Il comma 7-bis disciplina il primo concorso, bandito dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema scolastico; sono definiti i punteggi per i titoli (max 40) e il servizio svolto (max 50). Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli in materia di accesso al pensionamento (comma 8). Il comma 9 richiama le disposizioni sull'Isopensione e sulle prestazioni erogate nell'ambito di percorsi di gestione di esuberanti aziendali: quota 100 non si applica in questi casi. Quota 100 non si applica neanche al personale militare delle Forze armate e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello della Guardia di finanza. I commi da 10-bis sono volti a far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari per l'accesso anticipato alla pensione con Quota 100; sono disciplinati i relativi concorsi pubblici. I commi da 10-octies autorizzano il ministero per i beni e le attività culturali a procedere all'assunzione in deroga di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 unità con scorrimento di due distinte graduatorie.</i></p>	<p>giovani; si incide sugli infortuni sul lavoro che colpiscono i lavoratori anziani.</p>
<p><i>Art. 14-bis – Disciplina delle capacità assunzionali delle Regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali</i></p>	<p><i>Sono riviste alcune norme relative alle capacità assunzionali di Regioni ed enti locali, passando da tre a cinque anni, con la possibilità di computare per il triennio 2019-2021 sia le cessazioni dal servizio nell'anno precedente sia quelle programmate. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione delle professionalità occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengono nel corso dell'anno. Si specifica che i vincitori dei concorsi banditi dalle Regioni e</i></p>	<p><i>Si tratta di un articolo aggiunto nel passaggio al Senato che interessa le Regioni e gli enti locali, successivamente integrato alla Camera con la previsione dell'estensione della norma anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. La norma sull'obbligo di permanere nella sede di prima destinazione per almeno cinque anni non può essere derogata dai contratti collettivi.</i></p>

	<i>dagli enti locali sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.</i>	
<i>Art. 14 –ter – Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l’accesso al pubblico impiego</i>	<i>Sono apportate alcune modifiche alla legge 145/2018, in particolare all’articolo 1, commi 361 e 366, sulle graduatorie nelle pubbliche amministrazioni e nel ruolo educativo, anche negli enti locali. Le graduatorie possono essere utilizzate anche in via prioritaria rispetto alle convenzioni e alle assunzioni obbligatorie (legge 68/1999).</i>	<i>Si tratta di un articolo inserito nel corso dell’iter parlamentare, che si rende utile ai fini dell’accesso nella pubblica amministrazione, aspetto importante alla luce delle uscite con Quota 100 e dello sblocco del turn over nel cosiddetto decreto Concretezza.</i>
Art. 15 – Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali	L’articolo 15 prevede il blocco dell’adeguamento del requisito oggettivo dell’anzianità contributiva che sarebbe dovuto scattare a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per effetto di questo provvedimento, i lavoratori dipendenti ed autonomi possono andare in pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi, pari a 2.227 settimane, se uomini e a 41 anni e 10 mesi, pari a 2.175 settimane, per le donne. In assenza di un intervento normativo, l’anzianità contributiva sarebbe salita di cinque mesi. È prevista una attesa di tre mesi per l’effettiva erogazione della pensione.	Lo stop all’adeguamento automatico alla speranza di vita è un chiaro segnale della volontà del governo di modificare la normativa in materia previdenziale, proprio in un punto centrale, qual è il progressivo adeguamento alla speranza di vita, dando così delle garanzie maggiori ai lavoratori.
Art. 16 – Opzione donna	Le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1959 (31 dicembre 1958, se lavoratrici autonome), in possesso di almeno 35 anni di contributi, hanno la facoltà di anticipare la pensione. Il requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita; si applicano le disposizioni in materia di decorrenza previste dal decreto legge 78/2010: 12 mesi per le dipendenti, 18 per le autonome.	Opzione Donna nasce per venire incontro alle lavoratrici che avrebbero subito gli effetti peggiori della riforma Maroni, la legge 243 del 2004, la quale aveva previsto un repentino e consistente innalzamento dell’età pensionabile, nell’ordine di quattro anni, anche per venire incontro ad una precisa richiesta formulata dalla Commissione europea. A conti fatti: le lavoratrici hanno la possibilità di scegliere se andare in pensione in anticipo rispetto alla Fornero oppure se restare a lavoro; rispetto alla Fornero, le lavoratrici dipendenti possono anticipare di nove anni (se consideriamo l’età) e di 7 anni e 10 mesi (se consideriamo i contributi); le lavoratrici sono

		libere di organizzarsi il proprio presente; possono dedicarsi ai nipoti, così le loro figlie non hanno problemi a trovare un lavoro.
Art. 17 – Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell’aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci	I lavoratori precoci, coloro al compimento del diciannovesimo anno di età possono contare su almeno un anno di contribuzione, se si ritrovano in determinate condizioni (le medesime che permettono l’accesso all’Ape sociale), possono, a richiesta, con domanda da presentarsi entro il 1° marzo di ciascun anno, andare in pensione con un numero ridotto di contributi. È previsto il blocco dell’adeguamento alla speranza di vita; la finestra è trimestrale.	La misura si inserisce nel percorso tracciato di riforma della previdenza. I lavoratori precoci hanno la certezza che potranno conseguire la pensione anticipata con 41 anni di contributi.
Art. 18 – Ape sociale	La sperimentazione dell’Ape sociale, in origine prevista per il 2017 e il 2018, viene ora estesa a tutto il 2019.	L’Ape sociale è un’indennità sostitutiva della pensione che viene riconosciuta a particolari categorie di lavoratori e in presenza di determinate condizioni. Non è un pensionamento vero e proprio; quello arriverà soltanto alla maturazione dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. L’accesso all’Ape sociale è dietro presentazione della domanda da parte del singolo interessato con due scadenze, 31 marzo e 30 novembre. L’età anagrafica minima richiesta è sempre di 63 anni, mentre l’anzianità contributiva varia da un minimo di 30 anni ad un massimo di 36 anni, a secondo delle categorie, che sono quattro, e tenendo conto che le lavoratrici madri possono far valere un bonus contributivo, pari ad un anno per figlio, fino ad un massimo di due. Trenta anni di contributi sono richiesti per tre categorie: lavoratore a tempo indeterminato licenziato, dimesso per giusta causa o per risoluzione consensuale oppure lavoratore a tempo determinato, occupato per almeno 18 mesi negli ultimi 36, solo dopo aver esaurito la Naspi e con un trimestre di disoccupazione con

		<p>limitata attività lavorativa; lavoratore che assiste il coniuge o il parente di primo grado convivente da almeno sei mesi o un familiare di secondo grado, ma soltanto nel caso in cui il coniuge o il genitore siano mancanti oppure invalidi a loro volta oppure hanno più di 70 anni, fermo restando il requisito della convivenza da almeno sei mesi; persona invalida civile con invalidità pari o superiore al 74%. Il requisito contributivo sale a 36 anni in una quarta categoria, descritta in un altro articolo, la quale prevede in aggiunta un'ulteriore condizione, il fatto che una delle attività indicate sia stata svolta per sei degli ultimi sette anni o per sette degli ultimi dieci anni. Per tutte e quattro le categorie, valgono inoltre due principi: il non essere titolare di trattamento pensionistico diretto e la cessazione dell'attività lavorativa prima della decorrenza dell'Ape, anche se poi è ammessa la ripresa dell'attività entro precisi limiti reddituali (8mila euro, se dipendente o parasubordinato; 4.800 euro, se autonomo). In ogni caso, l'importo riconosciuto per dodici mensilità è rapportato a quello che sarebbe l'assegno percepito in caso di pensionamento con un tetto massimo, però, fissato a 1.500 euro. La durata è variabile, in ragione della maggiore o minore distanza dal momento dell'effettivo pensionamento.</p>
<p><i>Art. 18-bis – Sospensione dei trattamenti previdenziali</i></p>	<p><i>Alle persone condannate per i reati indicati all'articolo 2, comma 58, della legge 92/2012 nonché per tutti coloro condannati in via definitiva ad almeno due anni di detenzione, che si siano sottratti volontariamente alla pena, è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia ed anticipata. La medesima sospensione si applica anche agli evasi e ai latitanti. I provvedimenti non hanno effetto</i></p>	<p><i>L'articolo che sospende il pagamento dell'assegno pensionistico alle persone colpevoli di gravi reati che si sono volontariamente sottratti all'esecuzione della pena recepisce una richiesta pervenuta da questa Organizzazione sindacale. È importante la volontà di andare a colpire in particolare i colpevoli di terrorismo che oggi vivono all'estero.</i></p>

	<p><i>retroattivo dal giudice competente. I provvedimenti sono comunicati dal pubblico ministero entro 15 giorni dalla loro adozione all'ente previdenziale. La sospensione potrà essere revocata al venir meno delle condizioni che l'hanno determinata. Le somme derivanti sono riversate presso il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici e per le vittime di terrorismo e criminalità.</i></p>	
<p>Art. 19 – Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche</p>	<p>Viene aggiunto il comma 10-bis all'articolo 3 della legge 335/1995, con riferimento ai termini di prescrizione riferiti agli obblighi contributivi della pubblica amministrazione non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato e il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.</p>	<p>Il riferimento è agli obblighi contributivi afferenti periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.</p>
<p>Art. 20 – Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione</p>	<p>Viene introdotta, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la possibilità di riscattare periodi contributivi non coperti da contribuzione, <i>parificandoli a periodi di lavoro</i>. Possono accedere alla possibilità gli iscritti alle gestioni Inps, direttamente oppure dai superstiti, dai parenti, dagli affini o dal datore di lavoro. Possono essere riscattati fino a cinque anni anche non continuativi. È vincolante non avere contribuzioni precedenti al 31 dicembre 1995 né essere titolari di pensione. Il riscatto è fino a 120 rate di importo minimo di 30 euro, con l'onere detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%. Per il datore di lavoro, l'onere è deducibile. <i>Alla data del saldo dell'onere, l'Inps provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti</i>. Il comma 6 prevede la possibilità per tutti gli iscritti alle gestioni Inps di età non superiore a 45 anni, di</p>	<p>Si agevolano tutti coloro che, iscritti a decorrere dal 31 dicembre 1995, hanno carriere professionali discontinue, dando così un seguito ai contributi con vantaggi importanti al momento del pensionamento. Lo sconto fiscale è molto consistente, cosa che rende appetibile lo strumento. Non vi è mai stata una misura di una tale portata; oggi il riscatto di periodi contributivi è particolarmente oneroso, ad iniziare dalla laurea. <i>Questa organizzazione aveva auspicato una attenta valutazione sul vincolo posto a 45 anni, essendo sufficiente il solo riferimento all'assenza di contribuzione antecedente al 1 gennaio 1996. Ed effettivamente, il Parlamento ha tolto il riferimento anagrafico. La possibilità di rateizzare fino a 120 mensilità, e non più 60 come in origine, è sicuramente un aspetto positivo.</i></p>

	<p>riscattare a domanda i periodi contributivi corrispondenti al corso di laurea con un importo ridotto pari, per ogni anno da riscattare, al livello minimo imponibile annuo, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. <i>Sono aggiunte le relative coperture con effetti a decorrere dal 2024 per andare a regime nel 2028.</i></p>	
<p>Art. 21 – Esclusione opzionale del massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro</p>	<p>La disposizione prevede l'esclusione dal massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i dipendenti pubblici, iscritti a forme di previdenza obbligatoria a far data dal 1° gennaio 1996, che non beneficiano di forme di previdenza complementare.</p>	<p>La norma specifica riguarda una platea di lavoratori pubblici circoscritta, anche se non di ridotta entità, considerando che riguarda, fra l'altro, il personale militare e delle forze di polizia. Rimane, in via generale, la questione del rafforzamento della previdenza complementare fra i dipendenti pubblici.</p>
<p>Art. 22 – Fondi di solidarietà bilaterali</p>	<p>L'articolo 22 prevede che i fondi bilaterali, istituiti dalle parti sociali, sindacati, da una parte, ed associazioni datoriali, dall'altra, possono prevedere, fra i vari strumenti a loro disposizione, un assegno di accompagnamento alla pensione della durata massima di tre anni per il singolo lavoratore, il quale potrà poi agganciarsi a Quota 100 o ad un altro meccanismo di uscita per pensionamento. È necessario, però, un accordo collettivo, di carattere aziendale o territoriale, nel quale le parti definiscono quanti nuovi occupati saranno assunti in sostituzione degli uscenti. <i>È atteso un decreto attuativo entro 120 giorni dalla data di conversione del presente decreto legge.</i></p>	<p>Un territorio poco esplorato, se non in alcuni settori produttivi, in particolare nel credito e nell'assicurativo che da tempo hanno in piedi un fondo di solidarietà per accompagnare al pensionamento le persone. Ora, però, la normativa che il Parlamento si appresta ad approvare rilancia la possibilità per i fondi bilaterali di avere un ruolo attivo nella difficile gestione del ricambio generazionale. I fondi di solidarietà bilaterali, già previsti nella legge 92 del 2012, la riforma Fornero del Lavoro, sono stati successivamente innovati con il decreto legislativo 148 del 2015, attuativo del Jobs act. Per effetto della riforma intercorsa, i fondi di solidarietà ora si rivolgono ad una platea più ampia rispetto al passato, in quanto sono tenute al versamento tutte le aziende che occupano più di cinque dipendenti. Per poter operare, comunque, l'opzione assegno previdenziale deve essere prevista nello Statuto.</p>
<p>Art. 23 – Anticipo del Tfs</p>	<p>I lavoratori pubblici e il personale</p>	<p>L'articolo 23, da leggersi in</p>

	<p>degli enti di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100, conseguono il diritto al riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto sarebbe maturato a seguito del raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del dl 201/2011. Sulla base di apposita certificazione <i>rilasciata dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio</i>, i lavoratori di cui sopra possono richiedere un finanziamento di una somma pari all'importo dell'indennità di fine servizio maturata sulla base di una convenzione tra ministero del lavoro, dell'economia, della pubblica amministrazione e dell'Abi con indicazione del tasso di interesse da applicare. Sarà direttamente <i>l'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio</i> a trattenere il relativo importo dall'indennità di fine servizio del beneficiario. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo. È istituito un fondo a garanzia del prestito; la copertura è dell'80% del finanziamento e dei relativi interessi; sono stanziati <i>75 milioni</i>. L'importo finanziabile è pari a <i>45mila euro</i> ovvero all'importo spettante nel caso in cui l'indennità di fine servizio sia di importo inferiore.</p>	<p>coordinamento con il successivo articolo 24, supera in maniera positiva una grave ingiustizia che si perpetra ai danni dei lavoratori pubblici che percepiscono il trattamento di fine servizio con una modalità diversa rispetto ai lavoratori privati. <i>Positivo il fatto che si sia provveduto ad innalzare fino a 45mila euro l'importo finanziabile ed anticipabile.</i></p>
<p>Art. 24 – Detassazione del Tfs</p>	<p>Per compensare gli interessi sul prestito per l'anticipo del Trattamento di fine servizio, viene ridotta l'aliquota Irpef applicata, in maniera proporzionale al tempo decorso, nella misura dell'1,5% (12 mesi), del 3% (24 mesi), del 4,5% (36 mesi), del 6% (48 mesi) e del 7,5% (70 mesi e più). La disposizione non trova applicazione sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50mila euro.</p>	<p>La misura permette di compensare gli effetti dell'articolo precedente, venendo così incontro alle aspettative dei dipendenti pubblici che accedono alla pensione attraverso il meccanismo di quota 100.</p>
<p>Art. 25 – Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 479/1994, per</p>	<p>Già nella passata legislatura era emersa l'esigenza di tornare ad una</p>

	<p>effetto delle quali sono reintrodotte le figure del <i>vicepresidente e del consiglio di amministrazione</i> nella governance degli enti previdenziali pubblici. La rappresentanza legale spetta al presidente che convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il quale predispone, fra le altre cose, i piani pluriennali, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Gli emolumenti di presidente e componenti del CdA sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. <i>Il vicepresidente è componente del consiglio di amministrazione, conseguentemente il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice e da altri tre componenti.</i> Il comma 2 disciplina la fase di prima applicazione con la nomina di presidente e componenti del CdA di Inps ed Inail.</p>	<p>gestione più collettiva di Inps ed Inail, interessati dalla riforma del 2010. Il contenuto dell'articolo 25 è quindi condivisibile, rivestendo peraltro il carattere di urgenza dettato dalla prossima scadenza del mandato dei presidenti di Inps ed Inail. Rispetto alle proposte di legge in discussione alla Camera dei deputati, l'intervento sulla governance non modifica definizione, ruolo e compiti del consiglio di indirizzo e vigilanza, il quale, per la presenza delle parti sociali al suo interno, rimane un organo centrale e fondamentale degli enti previdenziali e assistenziali.</p>
<p><i>Art. 25-bis – Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni</i></p>	<p><i>A giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti, sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva entro il 31 ottobre 2019.</i></p>	<p><i>La misura si presenta come transitoria, fino alla definizione di una specifica disciplina.</i></p>
<p><i>Art. 25-ter – Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici</i></p>	<p><i>Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire a tutti i percettori una precisa e puntuale informazione relativamente alle quote associative sindacali. È atteso un decreto ministeriale entro 60 giorni.</i></p>	<p><i>L'attuazione di questa norma avverrà senza costi aggiuntivi. Rispetto ai contenuti non si formulano particolari osservazioni.</i></p>
<p><i>Art. 26 – Fondo di solidarietà del trasporto aereo e sistema aeroportuale</i></p>	<p>Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco sono riversate nel 2019 per il 50% al fondo di solidarietà del trasporto aereo e per l'intero ammontare al fondo presso l'Inps a decorrere dal 1° gennaio 2020. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è incrementata di 3 euro a passeggero.</p>	<p>Il settore del trasporto aereo, che è interessato da significativi processi di riorganizzazione industriale, deve essere supportato con risorse dedicate alla gestione del personale eventualmente in esubero. Le sigle sindacali di categoria hanno chiesto un impegno aggiuntivo.</p>
<p><i>Art. 26-bis – Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria</i></p>	<p><i>Sono apportate alcune modifiche al dlgs 148/2015 per effetto delle quali la cassa integrazione guadagni</i></p>	<p><i>Si tratta di un articolo inserito nel passaggio al Senato. La misura è accolta positivamente.</i></p>

	<i>straordinaria è prorogata al 2020; la dotazione per il 2019 passa da 100 a 180 milioni, mentre per il 2020 vengono stanziati 50 milioni.</i>	
<i>Art. 26 – ter – Acconti Cigs in favore di aziende operanti in aree di crisi complessa</i>	<i>Viene aggiunto un comma all’articolo 22-bis del dlgs 148/2015. Il riferimento è ai piani pluriennali di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale, con imprese operanti su più regioni, con organico superiore a 500 unità lavorative in aree di crisi complessa e con gravi ricadute occupazionali. Il ministero, valutato tutto, può autorizzare acconti per sei mensilità di integrazione salariale. Le regioni e le province autonome possono autorizzare per massimo dodici mesi la proroga della cassa integrazione in deroga, concessa ai sensi della legge 205/2017; occorre un accordo preventivo fra azienda e parti sociali.</i>	<i>Si tratta di un provvedimento utile in quanto permette di affrontare contesti di crisi aziendale con possibile e pesanti ricadute occupazionali.</i>
<i>Art. 26-quater – Modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148</i>	<i>È aggiunto un comma all’articolo 44 del dlgs 148/2015, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale in deroga con pagamento diretto da parte dell’Inps: sono definiti gli obblighi di invio dei dati.</i>	<i>È prevista una disciplina transitoria con riferimento al termine dei sei mesi.</i>
<i>Art. 26-quinquies – Trattamento pensionistico personale Enav</i>	<i>L’articolo si applica ai lavoratori Enav, per i quali viene meno il titolo abilitante, conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di sessanta anni. La decorrenza è quella prevista all’articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 247/2007.</i>	<i>Il comma 4 prevede la copertura che va da 97mila nel 2019 a 9,549 mln con decorrenza 2028.</i>
<i>Art. 26-sexies – Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore call center</i>	<i>20 milioni sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.</i>	<i>La copertura è con il fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Le problematiche inerenti il personale dei call center sono reali e necessitano di una particolare attenzione.</i>
<i>Art. 26-septies – Organizzazione dell’Anpal</i>	<i>Al fine di consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare di Anpal ed Anpal servizi il presidente e il direttore non nominati entro 120 giorni, mentre gli statuti sono adeguati entro 180 giorni.</i>	<i>L’articolo interviene sul decreto legislativo 148/2015 e sulla legge 145/2018.</i>
<i>Art. 27 – Disposizioni in</i>	<i>Sale all’11% la ritenuta sulle vincite</i>	<i>Le misure contenute in questo</i>

<p>materia di giochi</p>	<p>conseguite sul gioco 10&Lotto, con decorrenza dal 1° luglio 2019. Aumenta il prelievo sugli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro Awp; è richiesto un corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni sugli stessi apparecchi. Aumentano i controlli sugli apparecchi per uso commerciale che permettono di giocare in maniera illegale.</p>	<p>articolo permettono di avere una maggiore copertura finanziaria che la relazione tecnica stima in 407 milioni di euro.</p>
<p>Art. 28 – Disposizioni finanziarie</p>	<p>L'articolo, <i>rivisto in parte</i>, incrementa la dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica e richiama i fondi previsti dalla legge 145/2018 per il reddito di cittadinanza e le pensioni.</p>	<p>È previsto un monitoraggio dell'Inps sull'andamento nella presentazione delle domande di accesso alla pensione con quota 100.</p>
<p>Art. 29 – Entrata in vigore</p>	<p>L'entrata in vigore è il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.</p>	<p>Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23</p>